

## CONTROLLO

---

### ***Il revisore non controlla la conformità Xbrl del bilancio***

di **Fabio Landuzzi**

Il **Documento di ricerca n. 191 Assirevi** affronta un argomento di piena attualità, ovvero il rapporto fra, da una parte, l'attività svolta dal revisore contabile rispetto al **bilancio d'esercizio** e la predisposizione della **relazione di revisione** e, dall'altra parte, la **conformità del bilancio** stesso rispetto alle specifiche tecniche necessarie ad elaborarlo nel **formato Xbrl** per il suo **deposito al Registro delle imprese**.

In via del tutto preliminare, si sottolinea che con l'approvazione del bilancio d'esercizio da parte dei soci termina il **processo di formazione del bilancio**, così che nella successiva fase del suo deposito al Registro delle imprese – la quale assolve ad una funzione di **pubblicità notizia** – il revisore esce di scena, essendo il deposito un adempimento che compete agli amministratori e, in loro difetto, all'organo di controllo. L'eventuale **omissione del deposito del bilancio** non ne inficia infatti la **validità**, ma determina profili di responsabilità per gli organi sociali.

Quindi, né il quadro normativo di riferimento e né i **principi di revisione** prevedono alcuna attività di verifica da parte del revisore in merito alla **codificazione del bilancio nel formato Xbrl**; né, sottolinea Assirevi, questa attività può essere fatta rientrare nell'ambito degli **"eventi successivi"** alla chiusura dell'esercizio di cui al Principio di revisione ISA Italia 560.

Malgrado tutto ciò, il diverso comportamento che **gli amministratori della società** possono assumere rispetto alla **elaborazione del formato Xbrl** del bilancio non può lasciare del tutto indifferente il revisore. Possono quindi presentarsi **tre scenari essenziali**.

In un **primo scenario**, gli amministratori predispongono il **bilancio d'esercizio già in un formato elaborabile Xbrl**, e quindi è proprio questo formato ad essere oggetto di relazione del revisore e di approvazione dei soci. In questa situazione, Assirevi suggerisce che, tanto la **lettera di incarico del revisore** quanto, in modo particolare, la **lettera di attestazione** che sarà rilasciata dall'organo amministrativo della società, contengano la specifica secondo cui la **relazione di revisione** emessa ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 39/2010 **ha per oggetto il bilancio d'esercizio** redatto in formato Xbrl, ma che **il giudizio sul bilancio** stesso espresso dal revisore **non include anche la conformità** dello stesso rispetto alla normativa che ne disciplina le **specifiche tecniche di tassonomia** espositiva previste per il deposito al Registro imprese.

Un **secondo scenario**, si ha invece quando gli amministratori predispongono il **bilancio in un formato non Xbrl**, il quale viene sottoposto al revisore e quindi alla approvazione dei soci; poi, gli amministratori procedono con l'**elaborazione del formato Xbrl** che viene depositato presso

il Registro delle imprese considerandolo **conforme a quello approvato** dai soci. In questo caso, Assirevi suggerisce che nella **lettera di attestazione** rilasciata dagli amministratori venga ribadita la **esclusiva responsabilità dell'organo amministrativo** riguardo all'adempimento degli obblighi successivi all'approvazione del bilancio, e quindi anche per quanto concerne **l'elaborazione Xbrl** funzionale al suo deposito.

Un **terzo scenario** si ha quando, come nel secondo sopra illustrato, gli amministratori preparano un **bilancio in formato non Xbrl**, il quale viene approvato dai soci, che solo in secondo momento provvedono alla elaborazione Xbrl; in fase di deposito al Registro imprese, però, gli amministratori rilevano che per salvaguardare i **principi di chiarezza, verità e correttezza**, allegano anche il **bilancio nella forma approvata** dai soci. In questa circostanza, come nel secondo scenario precedente, si suggerisce al revisore si integrare la **lettera di attestazione** che sarà rilasciata dagli amministratori con la specifica sopra evidenziata, onde chiarire che il **giudizio rilasciato dal revisore** sul bilancio **non ha in ogni caso per oggetto la sua conformità alle specifiche** tecniche che ne comandano il deposito al Registro imprese.